Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 dicembre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 290 DEL 10 DICEMBRE 1985:

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Elenco per provincia al 31 dicembre 1984 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione.

(3283)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 290 DEL 10 DICEMBRE 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 80: **Cassa depositi e prestiti:** 15ª estrazione di cartelle 7 % e 11ª estrazione di cartelle 9 % effettuate nell'anno 1985.

(7305-7306)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 81:

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni « Città di Roma 6 % - 1966 » sorteggiate il 20 novembre 1985.

Santa Monica, società per azioni, in Misano Adriatico: Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1985.

Igino Mazzola, società per azioni, in Marano Lagunare: Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1985.

Dolomite di Montignoso, società per azioni, in Genova: Obbligazioni « Ex Tassara prodotti dolomitici 6 % - 1963 » sorteggiate il 22 novembre 1985.

G. Ricordi & C., società per azioni, in Milano: Rimborso di obbligazioni « 5,50 % - 1962/1986 ».

FINT - Finanziaria turistica, società per azioni, in Milano: Rimborso di obbligazioni « 10 % - 1976/1985 ».

S.A.V. - Società autostrade valdostane, società per azioni, in Châtillon: Obbligazioni « 6 % - 1965 » sorteggiate il 20 novembre 1985.

Ultimoda, società per azioni, in Catania: Estrazione di obbligazioni.

Cometa - Industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1985 (delibera assemblea 28 novembre 1972).

Cometa - Industria inchiostri vernici e prodotti chimici per arti grafiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1985 (delibera assemblea 23 febbraio 1977).

Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona: Obbligazioni « 6 % - 1965 » sorteggiate il 25 novembre 1985.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 4 novembre 1985.

SO.GRA.RO. - Società grafica romana, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1985.

C.I.A.S. - Compagnia italiana acciai speciali, società per azioni, in Bologna: Estrazione di obbligazioni « 12 % - 1975/1989 ».

BEI - Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo: Obbligazioni « BEI 7 % - 1973/1988 » sorteggiate il 2 dicembre 1985.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni « 7 % - 1971/1986 » sorteggiate il 2 dicembre 1985.

Arlem, società per azioni, in Olginate (Como): Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1985.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Rimborso di obbligazioni « S/75 - 8 % ».

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « U/76 - 10 % » sorteggiate il 21 novembre 1985.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AH/80 - 13 % » sorteggiate il 21 novembre 1985.

Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1985.

Gicinque, società per azioni, in Ponte di Piave (Treviso): Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1985.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 dicembre 1985, n. **705.**

Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella presente legge ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 2.

L'articolo 5 è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole: « o di associato »;

all'ultimo comma, le parole: « nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione », sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione ».

Art. 3.

L'articolo 11 è modificato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito »;

al quinto comma, il punto *b*) è sostituito dal seguente:

« *b*) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale; ».

Art. 4.

All'articolo 12, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici. ».

Art. 5.

L'articolo 13 è modificato come segue:

al primo comma:

i numeri 4) e 6) sono abrogati. I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311; il numero 13) è sostituito dal seguente:

« 13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici »;

dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società. »;

il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte

delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni ».

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime di impegno a tempo definito.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai professori collocati in aspettativa secondo la disciplina dell'articolo 12, ai quali è però conservato l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni di concorso.

Art. 6.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Art. 24 - (*Collocamento a riposo*). — I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

Art. 7.

L'articolo 28 va interpretato nel senso che resta fermo il disposto dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente gli incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalità straniera in esecuzione di specifici accordi internazionali.

Art. 8.

All'articolo 37, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« A coloro che superano il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 dal giudizio di conferma è attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati ».

Art. 9.

L'articolo 50 va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati è tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie, e che l'elemento temporale del possesso dei requisiti ivi specificato vale anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneità.

Art. 10.

L'articolo 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Art. 11.

L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previsti nel primo comma dell'articolo 37.

Art. 12.

L'articolo 91 è modificato come segue:

il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di Paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Sono a carico dell'università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.

I consorzi interuniversitari costituiti tra le università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università ».

Art. 13.

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

« Art. 91-*bis* - (*Partecipazione a consorzi e a società di ricerca*). — Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione paritaria della università, nell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;

e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad università siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca.

La partecipazione dell'università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori »

Art. 14.

All'articolo 98 è aggiunto il seguente comma:

« Continuano a far parte del Consiglio universitario nazionale, fino alla cessazione del mandato, i professori universitari anche se collocati a riposo, e gli studenti anche se non più appartenenti al consiglio di amministrazione dell'università ».

Art. 15.

All'articolo 109 è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ».

Art. 16.

All'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo ».

Art. 17.

All'articolo 120 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza.

Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella amministrazione pubblica interessata continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento ».

Art. 18.

I bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso consiglio, composte ciascuna dal rettore o da un suo delegato, da un funzionario dell'amministrazione universitaria di grado non inferiore a quello di primo dirigente, dal preside, rispettivamente, delle facoltà di agraria e di medicina e da quattro membri scelti dal consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre fra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla facoltà di agraria e di medicina, scelti fra una rosa di sei nominativi indicati dai rispettivi consigli di facoltà.

La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono predisposti dalla delegazione, che li approva formalmente prima di presentarli al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del decreto presidenziale citato al primo comma saranno adeguate per dare specifica attuazione a quanto stabilito nel presente articolo.

Le università con policlinici universitari sono tenute ad attivare, per quanto di loro competenza, le procedure relative alla stipula di convenzioni dirette con le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dello schema-tipo di convenzione di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 19.

I limiti di spesa previsti nella gestione finanziaria ed amministrativa delle università e dei dipartimenti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dallo schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, sono adeguabili con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 20.

Nell'ambito dei contingenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai concorsi a professore associato e a ricercatore il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, su motivata richiesta o previo nulla osta delle facoltà interessate, un numero di posti aggiuntivi non superiore al 5 per cento di quelli messi a concorso per ciascun tipo di facoltà, e comunque non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, da riservare a cittadini italiani che svolgano attività di ricerca, presso università o qualificati centri di ricerca stranieri, da almeno tre anni.

I posti non coperti, entro l'anno accademico durante il quale si è concluso il concorso, vengono recuperati per essere utilizzati in base al piano di sviluppo di cui all'articolo 2.

La qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalità di cui al dodicesimo comma dell'articolo 103.

I posti riservati, di cui al precedente primo comma, sono conferiti con le normali procedure concorsuali.

In corrispondenza dei vincitori dei posti riservati, il Ministro della pubblica istruzione assegna i posti medesimi all'organico delle facoltà interessate.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 382/1980, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

« Art. 5. (*Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti*). — Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a concorso, il Ministro della pubblica istruzione deve tenere conto, anche in deroga ai criteri programmatici stabiliti nel piano formulato ai sensi del precedente art. 2 e nel limite del 20 per cento dei posti da assegnare, delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualità di professore incaricato nella stessa disciplina o gruppi di discipline. Tali richieste, presentate alle facoltà, devono essere inoltrate unitamente alle richieste delle facoltà.

Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi, sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria formulata in base ai criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, assegna i posti all'organico delle facoltà cui appartengono i richiedenti, nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire *nel complesso* in base ai criteri di programmazione ».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

« Art. 11. (*Tempo pieno e tempo definito*). — L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito.

Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. *La predetta limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito.*

Il regime d'impegno a tempo definito:

a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

Il regime a tempo pieno:

a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, *nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici*, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;

c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.

I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale ».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 382/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

« Art. 12. (*Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca*). — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche *e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare* operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche *e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.*

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici ».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

« Art. 13. (*Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità*). — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee;

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, *o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici*».

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10, 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. E' garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età».

Note all'art. 7:

— L'art. 28 del D.P.R. n. 382/1980 riguarda: «Contratti per l'assunzione di lettori».

— Il testo dell'art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente: «*Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistente universitario, e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari*», è il seguente:

«Art. 24. — In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incaricati annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.

L'incarico è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione della facoltà o scuola, su proposta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna designata dalle competenti autorità del paese di origine.

La documentazione di rito è sostituita da dichiarazioni delle competenti autorità diplomatiche attestanti che il prescelto è in possesso di tutti i requisiti, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ufficio di lettore nella università del paese di provenienza.

Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell'incarico è subordinato alla autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il numero di tali incarichi viene determinato in base a quanto stabilito, a titolo di reciprocità, in applicazione dei rispettivi accordi culturali e nel limite di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.

Ai lettori nominati ai sensi del presente articolo, è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale dell'assistente universitario incaricato, salvo quanto diversamente possa essere disposto a seguito di eventuale proposta che la commissione mista prevista dall'accordo culturale con il paese di origine abbia a sottoporre ai due Governi».

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 37 del D.P.R. n. 382/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 37. (*Inquadramento dei professori associati*). — Il personale che consegue il primo giudizio di idoneità è inquadrato nella seconda fascia dei professori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici ed ai fini economici da quella della effettiva assunzione in servizio, salvo il successivo inquadramento definitivo per effetto dei riconoscimenti di servizio ai sensi del successivo art. 103.

Nel caso di cumulo di più stipendi viene preso in considerazione ai fini del precedente comma, quello tra essi più favorevole.

A coloro che superano il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'art. 111 dal giudizio di conferma è attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati».

Nota all'art. 9:

L'art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 riguarda: «Inquadramento nella fascia dei professori associati».

Nota all'art. 10:

L'art. 51 del D.P.R. n. 382/1980 riguarda: «Giudizio di idoneità».

Note all'art. 11:

— L'art. 53 del D.P.R. n. 382/1980 riguarda: «Modalità degli inquadramenti». Il testo dell'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, che ha modificato l'undicesimo comma del predetto art. 53, è il seguente:

«Il disposto dall'art. 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 1° novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano conseguito i giudizi di idoneità a professore associato.

I professori associati che si trovino nella situazione prevista nel comma precedente sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di delibera della facoltà interessata.

Per tutti i professori di ruolo, ordinari e associati, di prima nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è esercitata all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento».

— Il primo comma dell'art. 37 del D.P.R. n. 382/1980 è riportato nella nota all'art. 8.

Nota all'art. 12:

Il testo dell'art. 91 del D.P.R. n. 382/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

« Art. 91. (*Collaborazione interuniversitaria*). — Per le finalità di cui ai precedenti articoli 65 e 90 possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le università interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più università.

In particolare, i centri possono collegare università della stessa città, della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 89.

Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono determinate in analogia con quanto previsto nei precedenti articoli nella convenzione di cui al primo comma. Ogni università può disporre l'assegnazione presso i centri di personale docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite le facoltà interessate, e di personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Sono a carico dell'università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.

I consorzi interuniversitari costituiti tra le università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università ».

Nota all'art. 15:

Il testo dell'art. 109 del D.P.R. n. 382/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

« Art. 109. (*Norme transitorie su trasferimenti e sulle nomine dei vincitori di concorso a posti di professore ordinario*). — Le limitazioni di cui al precedente art. 8 non si applicano ai trasferimenti disposti per l'anno accademico 1980-81. Non si applicano altresì nella prima attuazione del presente provvedimento ai vincitori di concorsi banditi o espletati precedentemente alla sua entrata in vigore nonché per la destinazione ai corsi di laurea di nuova istituzione. Nella prima applicazione del presente decreto, al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento le facoltà presso le quali nelle more di svolgimento di un concorso si sia reso disponibile un posto di professore di ruolo possono avvalersi dei risultati del medesimo per chiamare un vincitore non chiamato dalle facoltà che hanno richiesto i concorsi.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ».

Nota all'art. 16:

Il testo dell'art. 110 del D.P.R. n. 382/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

« Art. 110. (*Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari*). — Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla medesima data si applicano le norme già vigenti per il collocamento fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo e per il collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo.

Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali.

L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo ».

Nota all'art. 17:

Il testo dell'art. 120 del D.P.R. n. 382/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

« Art. 120. (*Passaggio ad altre amministrazioni*). — Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, e che non superino o che non intendano sostenere il giudizio di idoneità, possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalità acquisita nell'università.

Espletate le procedure relative ai giudizi di idoneità, il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione anche delle amministrazioni pubbliche alle quali preferiscono essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita nell'università e l'anzianità di servizio.

Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, determinerà i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione. I contingenti sono fissati anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli delle rispettive amministrazioni interessate, in modo che comprendano complessivamente un numero di posti pari a quello degli aspiranti.

Il passaggio avviene previo giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l'amministrazione interessata e formata da quattro membri appartenenti all'amministrazione e di un professore universitario ordinario che la presiede.

Il giudizio accerterà la coerenza della preparazione del candidato con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il passaggio, tenuto conto dell'anzianità di servizio, la quale determina anche l'ordine per l'inquadramento nel ruolo. Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola equivale all'accertamento della coerenza ai fini del passaggio alla corrispondente amministrazione.

Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza.

Fino al momento dell'effettivo inquadramento nell'amministrazione pubblica interessata continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento ».

Nota all'art. 18, primo comma:

Il testo vigente dell'art. 3 del D.P.R. n. 371/1982, recante: «*Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria*», è il seguente:

«Art. 3 - *Integrità e universalità del bilancio.* — Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.

I bilanci dei dipartimenti, delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, devono essere allegati al bilancio dell'università ed i totali complessivi delle relative entrate e spese previste riportati in appositi capitoli rispettivamente dei titoli VII e IV».

Nota all'art. 19:

Vedere precedente nota all'art. 18, comma primo.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 57):

Presentato dal sen. SAPORITO ed altri il 27 luglio 1983.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente, il 19 settembre 1983, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 31 gennaio 1984.

Discusso in aula il 5 aprile 1984 (deliberato il rinvio in commissione).

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 29, 31 maggio 1984; 3, 26 luglio 1984; 1° agosto 1984; 19 settembre 1984.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 20 novembre 1984.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 19 dicembre 1984; 30 gennaio 1985 e approvato il 14 febbraio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2618):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 26 marzo 1985, con pareri delle commissioni I, III, V, XI e XIV.

Esaminato dalla VIII commissione l'11 aprile 1985; 12 giugno 1985; 4, 11, 16, 18, 25, 31 luglio 1985; 1° agosto 1985 e approvato, con modificazioni, il 2 agosto 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 57-B):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 24 settembre 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 25 settembre 1985 e approvato, con modificazioni, il 2 ottobre 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2618-B):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 7 novembre 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione il 28 novembre 1985 e approvato il 5 dicembre 1985.

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1985, n. **706**.

Misure urgenti per il settore siderurgico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per il settore siderurgico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli importi relativi ai contributi previsti dagli articoli 15 e 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dall'articolo 3, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché gli importi dei mutui di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'articolo 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 dal Comitato interministeriale per la politica industriale a favore delle imprese esercenti attività siderurgica e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguenti a tali versamenti.

3. I finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 4, primo comma, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concessi dagli istituti di credito a medio termine entro la data del 20 dicembre 1985 alle imprese esercenti attività siderurgica, possono essere erogati, con le cautele d'uso, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative o statutarie, anteriormente alla realizzazione degli investimenti, fermo restando che i contributi in conto interesse sono corrisposti in relazione agli stati di effettiva realizzazione degli investimenti. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma.

4. Gli importi degli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, a favore delle imprese esercenti attività siderurgica, deliberati entro la data del 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data o da deliberare in relazione a domande preselezionate alla medesima data ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono versati ad apposita contabilità separata dall'Istituto mobiliare italiano e non sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1985, n. 237.

5. Gli importi dei contributi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, relativi ad imprese esercenti attività siderurgica, riguardanti domande presentate entro il 20 dicembre 1985 e non erogati alla stessa data, sono versati al Medio credito centrale, che ne tiene apposita contabilità separata.

6. I versamenti di cui al comma 5 sono effettuati dalla gestione commissariale della cessata Cassa del Mezzogiorno sulla base di elenchi nei quali sono indicati le imprese beneficiarie e l'ammontare delle relative agevolazioni. Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinati i rapporti conseguiti a tali versamenti.

Art. 2.

Per far fronte agli oneri indiretti connessi all'attività di consorzi di collaborazione produttiva che agevolino il processo di razionalizzazione nel settore dei tubi, è conferita all'IRI la somma di lire 40 miliardi da utilizzare per tale specifica attività. La predetta somma viene erogata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di apposito programma approvato dal Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

1. Il termine del 31 dicembre 1985, previsto dall'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 1987. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, anche in relazione all'andamento della politica di settore in sede interna e internazionale.

2. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è prorogato al 31 marzo 1986.

Art. 4.

1. Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 30 aprile 1986 realizzino riduzioni di capacità produttiva, relativamente a prodotti finiti nel settore dei laminati, può essere concesso un contributo a fondo perduto, nelle seguenti misure per tonnellata di capacità produttiva soppressa:

a) per i prodotti laminati lunghi, ad esclusione della categoria 5ª di cui alle decisioni CECA, applicative dell'articolo 58 del trattato CECA, e di forni fusori funzionalmente ad essi collegati, nel limite massimo di L. 90.000;

b) per i prodotti laminati piani consistenti in coils-nastri a caldo e lamiere a caldo e a freddo, nel limite massimo di L. 250.000.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati a condizione che le riduzioni di capacità produttiva vengano effettuate nell'ambito di accordi di collaborazione produttiva tra le imprese operanti nel settore. Gli accordi stessi devono favorire processi di ristrutturazione aziendale, degli impianti e della produzione.

3. Le domande di contributo devono essere presentate entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono istruite secondo le procedure di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'atto delle proposte al CIPI per l'adozione delle delibere di concessione del contributo in relazione alle domande presentate ai sensi del presente articolo, provvede contemporaneamente, con le modalità di cui al precedente articolo 1, comma 2, al versamento dei relativi importi alla contabilità di cui al comma 1 del medesimo articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma, ivi compresi quelli relativi al recupero di somme eventualmente non utilizzate per le finalità del presente articolo.

Art. 5.

1. Alle imprese esercenti l'attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che, entro il 31 dicembre 1986, realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura, a condizione che abbiano prodotto nel corso dell'anno 1985 fino alla data del 30 novembre, può essere concesso un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di L. 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa.

2. Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono istruite dal comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, secondo i criteri, le modalità applicative e le procedure previste dall'articolo 20, sesto comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, richiamato dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, relativamente alla concessione ed erogazione dei contributi.

3. Gli impianti da demolire devono essere in possesso dell'istante alla data del 30 novembre 1985. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi.

4. Il contributo è concesso dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 2.

5. La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, nonché della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dei relativi riflessi occupazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono individuati i criteri per l'accertamento della capacità produttiva degli impianti oggetto

delle domande stesse; a tale fine le imprese debbono comunicare al comitato tecnico di cui al comma 2 la capacità produttiva effettiva ed aggiornata dei predetti impianti, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda.

Art. 6.

1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 4 e 5, il « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici » di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato nell'anno 1985 di lire 60 miliardi.

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto è a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le cui disponibilità sono corrispondentemente ridotte della somma di lire 100 miliardi, da versare, quanto a lire 40 miliardi, all'IRI e, quanto a lire 60 miliardi, al Fondo di cui al comma 1.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DARIDA, *Ministro delle partecipazioni statali*

GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1985
Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 25

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 novembre 1985.

Disciplina dell'autorizzazione e uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 6, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che demanda allo Stato le funzioni amministrative concernenti la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i presidi sanitari ed i presidi medico-chirurgici;

Visto l'art. 6, lettera *i*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a norma del quale sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 4 e 7 del regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112, a norma dei quali il Ministro della sanità provvede con proprio decreto ad integrare lo elenco dei presidi medici e chirurgici sottoposti ad autorizzazione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Le apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare sono incluse nell'elenco dei presidi medici e chirurgici e sono soggette ad autorizzazione del Ministro della sanità per quanto concerne il commercio, l'installazione e l'uso.

Art. 2.

Chiunque intende procedere alla installazione di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare ad uso diagnostico deve fare domanda di autorizzazione al Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali, con le seguenti indicazioni:

a) tipo di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare con menzione esplicita della intensità del campo magnetico e del tipo di magnete (resistivo o superconduttore) che si intende utilizzare oltreché delle finalità d'uso di tale apparecchiatura (diagnostica mediante immagini o diagnostica mediante immagini e spettroscopia in vivo);

b) descrizione con relativa documentazione del sito di installazione dell'apparecchiatura, dei sistemi di schermatura del campo magnetico e della radiofrequenza, con allegata planimetria dei locali destinati alla macchina, alla strumentazione di controllo e di visualizzazione dei risultati, alla preparazione del paziente, all'archivio dati, ai servizi, agli uffici ecc. Nella planimetria dovrà risultare l'indicazione dei limiti delle diverse aree ed accesso controllato. Dovranno essere altresì de-

scritte le misure adottate entro tali limiti per la sicurezza dei pazienti, dei volontari, dei lavoratori e dei visitatori;

c) documentazione sulla disponibilità dei mezzi tradizionali di diagnostica per immagini (tomografia assiale computerizzata, angiografia, medicina nucleare, ultrasonografia, ecc.);

d) l'elenco degli esperti in diagnostica per immagini, degli esperti in tecnologia della risonanza magnetica nucleare e degli esperti nei campi interdisciplinari previsti per la utilizzazione della risonanza magnetica nucleare con spettroscopia in vivo. Per ciascuno di essi deve essere prodotta la documentazione sulla loro specifica competenza (curriculum professionale, pubblicazioni, ecc.);

e) indicazione quantitativa e qualitativa della presumibile patologia afferente dal relativo bacino di utenza;

f) previsione del carico lavorativo e conseguente modalità di gestione anche al fine di garantire la più ampia utilizzazione dell'apparecchiatura onde valutare la validità della indagine basata sulla risonanza magnetica nucleare su una più ampia varietà di patologie.

Art. 3.

Sulla base dell'accertamento positivo, nell'ambito delle rispettive competenze, da parte dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro dei requisiti di cui all'articolo precedente, sentito il Consiglio superiore di sanità, è autorizzato l'uso sperimentale delle apparecchiature per un periodo di due anni, a partire dalla loro entrata in esercizio.

Art. 4.

Alla fine del periodo sperimentale, l'utilizzatore presenta al Ministero della sanità - Direzione generale ospedali, una relazione sulle forme patologiche esaminate, fatto salvo l'anonimato dei pazienti, esprimendo un giudizio sulla validità della indagine basata sulla risonanza magnetica nucleare in rapporto alle altre tecniche diagnostiche.

Sulla scorta dei risultati il Ministero valuterà la opportunità di considerare conclusa o meno la fase sperimentale.

Art. 5.

L'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare viene rilasciata dal Ministro della sanità sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale.

Essa deve essere rinnovata ogni cinque anni, ma può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo accertamenti ispettivi per verificare la conformità dell'uso delle apparecchiature alle apposite prescrizioni, nonché la funzionalità delle medesime.

Roma, addì 29 novembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(7452)

DECRETO 30 novembre 1985.

Costituzione della commissione consultiva per l'attività brevettuale dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo n. 47, allegata al verbale n. 89 del 27 maggio 1985, con cui venivano individuate attività e procedure dell'Istituto superiore di sanità in materia di brevetti per invenzioni;

Considerato che tra le finalità dell'Istituto nella materia citata riveste particolare importanza quella del trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologiche, soprattutto a beneficio della collettività nazionale;

Ritenuto che tale finalità, nel campo brevettuale, si raggiunge anche attraverso l'offerta di licenze di sfruttamento delle invenzioni o altri tipi di accordi capaci di trasferire diritti su invenzioni;

Ritenuto quindi che l'Istituto superiore di sanità, anche allo scopo di procurare entrate all'erario, può e deve essere parte di accordi per il trasferimento di diritti su invenzioni di propri dipendenti;

Considerata l'opportunità che la stipulazione di tali accordi, soprattutto in ordine al prezzo pattuito, sia confortata dal parere di un organo consultivo;

Ritenuta l'opportunità che in tali accordi siano concesse condizioni di favore all'industria nazionale italiana e che, salvi casi di forza maggiore, debbano comunque essere prescelte imprese italiane o straniere che si impegnino a produrre sul territorio nazionale;

Considerato inoltre che ogni accordo di trasferimento di diritti su invenzioni è tanto più efficace quanto maggiore è la protezione giuridica assicurata al ritrovato e ritenuto quindi che la commissione potrebbe utilmente intervenire nella fase di programmazione delle estensioni all'estero della tutela brevettuale;

Ritenuto che la commissione, dietro iniziativa del suo presidente, potrebbe anche esprimere pareri su questioni di fondo concernenti l'attività brevettuale dello Istituto;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la commissione consultiva per l'attività brevettuale dell'Istituto superiore di sanità, con i compiti seguenti:

1) assistere l'Istituto nell'individuare i tipi e le modalità di protezione all'estero delle invenzioni di propri dipendenti, anche in relazione all'importanza del ritrovato, alle condizioni dei mercati, alle disponibilità finanziarie;

2) fornire un parere sul contenuto di eventuali accordi che l'Istituto intendesse stipulare per il trasferimento di diritti su invenzioni di propri dipendenti, ed in particolare sulla congruità dei prezzi pattuiti, tenendo conto dell'opportunità di concedere condizioni di favore all'industria nazionale e operando in modo che eventuali produzioni dell'oggetto dell'invenzione si svolgano possibilmente nel territorio italiano;

3) dare il proprio avviso su tutte le questioni concernenti l'attività brevettuale dell'Istituto che il presidente ritenga di sottoporle.

Art. 2.

La commissione è composta:

a) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, con funzioni di presidente;

b) dal direttore dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

c) da un direttore di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità, designato dal direttore;

d) dal direttore dell'Ufficio centrale brevetti;

e) da un esperto in economia industriale ed innovazione tecnologica appartenente ai ruoli della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro competente;

f) da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro competente;

g) da un rappresentante del Ministero della sanità, designato dal Ministro competente;

h) dal responsabile del reparto brevetti del Servizio trasferimento innovazioni, brevetti, normativa tecnica del Consiglio nazionale delle ricerche;

i) da un impiegato direttivo dell'ufficio competente dell'Istituto superiore di sanità, designato dal direttore, con funzioni anche di segretario.

I componenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) possono essere sostituiti, in caso di impedimento, da un membro supplente.

La durata della commissione è stabilita in tre anni.

Art. 3.

La commissione si riunisce dietro convocazione del presidente e funziona secondo i princìpi generali dell'ordinamento in materia di organi collegiali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 30 novembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(7420)

DECRETO 6 dicembre 1985.

Autorizzazione alle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso il policlinico « Umberto I » di Roma, istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi, l'ospedale « Bambin Gesù » di Roma, dipartimento cardiochirurgico di cardiologia pediatrica, e l'ospedale « S. Camillo » di Roma, divisione cardiochirurgica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Considerato che la sezione III del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 marzo 1985 ha delegato al comitato per la cardiologia e cardiochirurgia, istituito con decreto ministeriale 3 agosto 1983, l'esame dei requisiti minimi necessari per ottenere l'autorizzazione al trapianto cardiaco e delle relative istanze;

Vista la proposta formulata dal predetto comitato sulla base degli accertamenti tecnici effettuati, che prevede l'attivazione di tre poli articolati nelle seguenti unità operative:

polo Venezie:

Padova, Università degli studi: istituto di chirurgia cardiovascolare;

Udine, U.S.L. n. 7 « Udinese »: ospedale « S. Maria della Misericordia », divisione di cardiochirurgia;

polo Lombardia:

Milano, ospedale « Niguarda - Cà Granda »: divisione cardiochirurgica « A. De Gasperis »;

Bergamo, ospedali riuniti: divisione di cardiochirurgia;

Pavia, policlinico « S. Matteo »: divisione di cardiochirurgia;

polo Roma:

Roma, policlinico « Umberto I »: istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi;

Roma, ospedale « Bambin Gesù »: dipartimento cardiochirurgico di cardiologia pediatrica;

Roma, U.S.L. RM/16, ospedale « S. Camillo »: divisione cardiochirurgica;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità, in data 25 luglio 1985, che ha confermato e fatto proprio il parere del predetto comitato;

Viste le istanze inoltrate dal rettore dell'Università degli studi di Roma, dal direttore sanitario dell'ospedale pediatrico « Bambin Gesù » di Roma e dal presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. RM/16 di Roma;

Viste le relazioni sugli accertamenti tecnici eseguiti dell'Istituto superiore di sanità, in data 7 novembre 1985, per l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi del policlinico « Umberto I » di Roma, in data 8 novembre 1985, per il dipartimento cardiochirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale « Bambin Gesù » di Roma e in data 2 dicembre 1985 per la divisione cardiochirurgica dell'ospedale « S. Camillo » U.S.L. RM/16 di Roma;

Sentito il successivo parere favorevole aspresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 12 novembre 1985 e in data 5 dicembre 1985;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione delle richieste autorizzazioni all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge:

Decreta:

Art. 1.

Il policlinico « Umberto I » di Roma, l'ospedale « Bambin Gesù » di Roma e l'U.S.L. RM/16 ospedale « S. Camillo » di Roma che costituiscono il polo Roma del « Programma nazionale per il trapianto di cuore » sono singolarmente autorizzati alle attività di:

a) prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cuore da cadavere prelevato in Italia od importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite:

per il policlinico « Umberto I »: presso l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

L'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi ha facoltà di avvalersi anche delle strutture e del personale del servizio trapianti d'organo della seconda patologia chirurgica;

per l'ospedale pediatrico « Bambin Gesù »: presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica;

per l'U.S.L. RM/16: presso la divisione cardiochirurgica dell'ospedale « S. Camillo ».

E' altresì consentito alle équipes autorizzate con il presente decreto di effettuare il prelievo di cuore anche presso altri centri autorizzati alle attività di cui al punto *a*) dell'art. 1.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Policlinico « Umberto I »: istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi:

Marino prof. Benedetto, direttore - primario dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi - Università degli studi di Roma;

Toscano prof. Michele, Papalia prof. Ugo e Scibilia prof. Giovanni, professori associati - aiuti dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi - Università degli studi di Roma;

Macchiarelli dott. Arnaldo, assistente - istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi - Università degli studi di Roma.

Ai fini della collaborazione prevista dall'art. 2, primo comma, dai seguenti sanitari:

Servizio trapianti d'organo della seconda patologia chirurgica:

Cortesini prof. Raffaello, direttore - primario del servizio trapianti d'organo, seconda patologia speciale chirurgica e propedeutica - Università degli studi di Roma;

Alfani dott. Dario, Famulari dott. Antonio e Berlocco dott. Pasquale, assistenti - servizio trapianti d'organo, seconda patologia speciale chirurgica e propedeutica - Università degli studi di Roma.

Ospedale pediatrico « Bambin Gesù »:

Marcelletti dott. Carlo, primario cardiochirurgo - ospedale pediatrico « Bambin Gesù » di Roma;

Mazzera dott. Ennio, aiuto cardiochirurgo - ospedale pediatrico « Bambin Gesù » di Roma;

Corno dott. Antonio, Di Carlo dott. Duccio, Di Donato dott. Roberto e Squitieri dott. Cosimo, assistenti cardiochirurghi - ospedale pediatrico « Bambin Gesù » di Roma;

Iorio dott. Fiore, ricercatore cardiochirurgo - ospedale pediatrico « Bambin Gesù » di Roma;

Catena dott. Glauco, aiuto anestesista - ospedale pediatrico « Bambin Gesù » di Roma;

Averardi dott. Marco, La Vigne dott.ssa Gloria, Parisi dott. Francesco, Leibovich dott.ssa Susan, Picardo dott. Sergio, Rossi dott. Eugenio e Costa dott.ssa Dina, assistenti anestesisti - ospedale pediatrico « Bambin Gesù » di Roma;

Ballerini dott. Luigi, De Simone dott. Giuseppe e Marino dott. Bruno, aiuti cardiologi - ospedale pediatrico « Bambin Gesù » di Roma;

Pasquini dott. Luciano, Giannico dott. Salvatore, Guccione dott. Paolo e Bevilacqua dott. Maurizio, ricercatori - ospedale pediatrico « Bambin Gesù » di Roma.

U.S.L. RM/16 ospedale « S. Camillo »:

D'Alessandro dott. Luigi, primario cardiochirurgo - divisione di cardiochirurgia - ospedale « S. Camillo » di Roma;

Rabitti dott. Giorgio, Narducci dott.ssa Caterina, Ragusa dott. Beniamino e Pucci dott. Antonio, aiuti cardiochirurghi - divisione di cardiochirurgia - ospedale « San Camillo » di Roma;

Creazzo dott. Vittorio, Battaglia dott. Luciano, Russo dott. Luigi, Bertoletti dott. Giovanni, Pogany dott. Gabriele, Cini dott. Roberto e Mamone dott. Pasquale, assistenti cardiochirurghi - divisione di cardiochirurgia - ospedale « S. Camillo » di Roma.

Art. 4.

Il Ministero della sanità formula, aggiorna e diffonde raccomandazioni in merito ai criteri cui dovranno attenersi le istituzioni di cui all'art. 2 e quelle ad esse collegate relativamete alla:

immissione nell'elenco nazionale di potenziali riceventi e gestione dell'elenco;

assistenza pre- e post-trapianto;

modalità operative delle équipes di prelievo e di rianimazione.

Il Ministero della sanità verifica con periodicità biennale lo sviluppo del programma dei centri e la attività dei centri stessi, riferisce al Consiglio superiore di sanità, mantiene regolari collegamenti con le regioni e con il centro di riferimento del Nord Italia Transplant.

Il Ministero della sanità per i compiti sopra specificati si avvale della consulenza del suddetto comitato per la cardiologia e cardiochirurgia.

Art. 5.

Nell'ambito del programma nazionale sui trapianti di cuore al servizio trapianti d'organo della seconda patologia chirurgica - I Università di Roma, e all'istituto di tipizzazione tissutale e problemi della dialisi - clinica chirurgica - II Università di Roma, congiuntamente ed in modo tra loro coordinato, sono affidati, per il Lazio, le regioni meridionali ed insulari, i seguenti compiti:

a) la ricerca di anticorpi linfocitotossici nel siero dei candidati al trapianto e la loro tipizzazione tissutale;

b) il contatto con i centri di prelievo e trapianto, l'accertamento delle caratteristiche immunogenetiche dei donatori ed il cross-match tra ricevente e donatore;

c) il collegamento funzionale tra attività di prelievo e quella di trapianto di cuore.

I predetti servizi curano altresì l'immissione dei potenziali riceventi nell'elenco nazionale elaborato — in attesa della istituzione del Centro nazionale di riferimento — dal centro interregionale del Nord Italia Transplant.

Art. 6.

Il Ministero della sanità cura:

a) la standardizzazione ed il controllo di qualità della lettura delle biopsie miocardiche dei trapiantati;

b) la definizione dei protocolli di espianto dei cuori dei riceventi nonché dei cuori dei trapiantati deceduti;

c) il coordinamento dei protocolli di studio dei medesimi.

Per i compiti sopraspecificati il Ministero della sanità si avvale dell'Istituto superiore di sanità e degli studi e delle ricerche effettuate dall'istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche - Pisa.

Art. 7.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 8.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 9.

Il rettore dell'Università degli studi di Roma, il direttore sanitario dell'ospedale pediatrico « Bambin Gesù » di Roma ed il presidente del comitato di gestione della U.S.L. RM/16 di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

La regione Lazio è tenuta ad assicurare il necessario coordinamento dei vari centri, agevolando l'interscambio di mezzi e di esperienze ai fini di rendere complessivamente disponibili nel polo opportunità che potrebbero essere inadeguate o esuberanti per ogni singolo centro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(7522)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 1985.

Ammissione di enti di assistenza e di pronto soccorso a beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione della agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1985 con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

622) « Associazione civile gruppo volontari protezione civile Croce verde della Valle del Biois » con sede in Falcade (Belluno);

623) Confraternita di misericordia di Ghivizzano con sede in Ghivizzano (Lucca);

624) Associazione « Croce verde » con sede in Ospitaletto (Brescia);

625) Associazione « Gruppo volontari ambulanza Capriolo » con sede in Capriolo (Brescia);

626) Associazione « Croce verde » di Ferentillo con sede in Ferentillo (Terni);

627) Associazione volontari ambulanza « Lanzo-Scaria » con sede in Lanzo Intelvi (Como);

628) Confraternita di misericordia di S. Benedetto in Alpe con sede in S. Benedetto in Alpe (Forlì);

629) Confraternita di misericordia di Monticello Amiata con sede in Monticello Amiata (Grosseto);

630) « Fratellanza popolare Croce d'oro Francesco Sardelli - Società di mutuo soccorso » con sede in S. Vito dei Normanni (Brindisi);

631) Associazione « G.V.S.A. - Gruppo volontari servizio autoambulanza » con sede in Carrù (Cuneo);

632) Associazione « Croce verde Spoleto » con sede in Spoleto (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(7434)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 settembre 1985.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 21 della egge 27 dicembre 1983, n. 730, recante norme per la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1984 che ha determinato la misura delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1984;

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni erogate dal fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il fondo stesso;

Considerato che l'onere derivante al fondo volo dalla perequazione automatica delle pensioni con decorrenza 1° novembre 1984, il cui valore capitale è stato valutato in circa 3,25 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione a motivo della permanenza della situazione deficitaria del fondo, per cui si rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato altresì che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del fondo, mediante l'imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,24 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,24 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1985

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

(7449)

DECRETO 10 settembre 1985.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante norme per la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1984 che ha determinato la misura dei conguagli relativi alla perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1984 e stabilisce gli elementi necessari alla perequazione dei trattamenti pensionistici per l'anno 1985;

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni erogate dal fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il fondo stesso;

Considerato che l'onere derivante al fondo volo dai conguagli riferiti alla perequazione per l'anno 1984, dagli aumenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 1985 e dalla perequazione automatica delle pensioni con effetto dal 1° febbraio 1985, il cui valore capitale è stato

complessivamente valutato in circa 8,4 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione a motivo della permanenza della situazione deficitaria del fondo, per cui si rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato altresì che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del fondo, mediante la imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,60 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1985

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

(7450)

DECRETO 11 settembre 1985.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante norme per la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1984 che ha determinato la misura dei conguagli relativi alla perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1984 e stabilisce gli elementi necessari alla perequazione dei trattamenti pensionistici per l'anno 1985;

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni erogate dal fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il fondo stesso;

Considerato che l'onere derivante al fondo volo dalla perequazione automatica delle pensioni con effetto dal 1° maggio 1985, il cui valore capitale è stato complessivamente valutato in circa 4,3 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione a motivo della permanenza della situazione deficitaria del fondo, per cui si rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato altresì che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del fondo, mediante la imposizione di una aliquota contributiva dello 0,33 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,33 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1985

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

(7451)

DECRETO 25 novembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Z.A.I. 76 - Società cooperativa zootecnica agricola e ittica, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza n. 511 del 6-7 giugno 1985, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa a r.l. Z.A.I. 76 - Società cooperativa zootecnica agricola e ittica, con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Z.A.I. 76 - Società cooperativa zootecnica agricola e ittica, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Pelloni in data 26 luglio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Fabbri Giancarlo, residente in Roma, via del Corso n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(7422)

DECRETO 25 novembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Montenovo », in Ostra Vetere.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della cooperativa « Montenovo », con sede in Ostra Vetere (Ancona), dalle quali si rileva che lo ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto

Decreta:

La società cooperativa « Montenovo », con sede in Ostra Vetere (Ancona), costituita per rogito notaio Giorgio Mazzetti in data 13 novembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

avv. Francesco Tendino, nato il 17 giugno 1938, domiciliato in Senigallia in via Mamiani n. 16;

avv. Giuseppe Miuccio, domiciliato in Roma, via Tacito n. 90;

avv. Cosimo Antonio Sasso, domiciliato in Nardò (Lecce), via Concordato n. 1,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(7421)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 giugno 1985.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie « Il folklore italiano ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il folklore italiano »;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1984, con il quale è stata autorizzata nel 1985, fra l'altro, l'emissione di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere due francobolli appartenenti alla serie medesima, dedicati a « La sfilata dei turchi » ed a « La regata storica delle antiche repubbliche marinare »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni n. 1658 del 30 maggio 1985;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli ordinari appartenenti alla serie « Il folklore italiano » dedicati a « La sfilata dei turchi » ed a « La regata storica delle antiche repubbliche marinare », nei valori da L. 250 e L. 350.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×50,8; formato stampa: mm 26×46,8; dentellatura: 13¼×14¼; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette rappresentano ciascuna una manifestazione caratteristica del folklore italiano: per il valore da L. 250: la sfilata dei turchi; per il valore da L. 350: la regata storica delle antiche repubbliche marinare.

Sui due francobolli figurano rispettivamente le leggende « POTENZA LA SFILATA DEI TURCHI » e « REGATA REPUBBLICHE MARINARE AMALFI », la scritta « ITALIA » ed i valori « 250 » e « 350 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1985
Registro n. 42 Poste, foglio n. 211

(7254)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 maggio 1985, n. **707.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Catania.

N. 707. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1985
Registro n. 81 Istruzione, foglio n. 304

DECRETO 18 luglio 1985, n. **708.**

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 634, concernente l'assegnazione di dieci posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 708. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, n. 634, è rettificato nel senso che due dei posti di tecnico laureato devono intendersi assegnati all'istituto di oftalmologia (prima cattedra di clinica oculistica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma, anziché all'istituto di clinica oculistica (prima cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dello stesso ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1985
Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 315

DECRETO 1° ottobre 1985, n. **709.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia.

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di statistica della facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1985
Registro n. 81 Istruzione, foglio n. 307

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla società « Alpe fiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Roma, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto del 27 novembre 1985 ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, alla società « Alpe fiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Roma.

(7458)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde

Con decreto ministeriale 21 novembre 1985 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.

(7457)

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane

Con decreto ministeriale 20 novembre 1985 sono stati modificati gli articoli 16 e 22 dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

(7454)

Modificazione allo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, in Roma

Con decreto ministeriale 20 novembre 1985 è stata approvata la modifica dell'art. 4, primo comma, dello statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, in Roma.

(7455)

Modificazione allo statuto del Credito fondiario S.p.a.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1985 è stato modificato l'art. 5 dello statuto del Credito fondiario S.p.a.

(7456)

MINISTERO DEL TESORO

N. 236

Corso dei cambi del 4 dicembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1717,500	1717,500	1717,30	1717,500	1717,50	—	1717,500	1717,500	1717,500	1717,50
Marco germanico	682,250	682,250	682,15	682,250	682,25	—	682,250	682,250	682,250	682,25
Franco francese	223,580	223,580	224 —	223,580	223,50	—	223,530	223,580	223,580	223,58
Fiorino olandese	606,180	606,180	606,30	606,180	606,25	—	606,400	606,180	606,180	606,18
Franco belga	33,568	33,568	33,57	33,568	33,575	—	33,583	33,568	33,568	33,56
Lira sterlina	2551,700	2551,700	2555,50	2551,700	2552 —	—	2553 —	2551,700	2551,700	2551,70
Lira irlandese	2109 —	2109 —	2109,50	2109 —	2109 —	—	2109 —	2109 —	2109 —	—
Corona danese	188,530	188,530	188,50	188,530	188,50	—	188,560	188,530	188,530	188,52
Dracma	11,477	11,477	11,47	11,477	—	—	11,488	11,477	11,477	—
E.C.U.	1504,750	15 4,750	1505,25	1504,750	1504,87	—	1505 —	1504,750	1504,750	1504,75
Dollaro canadese	1235,700	1235,700	1237 —	1235,700	1235,50	—	1235,300	1235,700	1235,700	1235,70
Yen giapponese	8,468	8,468	8,49	8,468	8,468	—	8,468	8,468	8,468	8,46
Franco svizzero	818,850	818,850	818,50	818,850	818,50	—	818,400	818,850	818,850	818,85
Scellino austriaco	97,130	97,130	97,15	97,130	97 —	—	97,130	97,130	97,130	97,12
Corona norvegese	226,100	226,100	225,80	226,100	226,25	—	226,300	226,100	226,100	226,10
Corona svedese	224,500	224,500	224,50	224,500	224,50	—	224,500	224,500	224,500	225,10
FIM	315,010	315,010	315,25	315,010	315 —	—	315,250	315,010	315,010	—
Escudo portoghese	10,640	10,640	10,75	10,640	10,65	—	10,670	10,640	10,640	10,65
Peseta spagnola	11,048	11,048	11,07	11,048	11 —	—	11,058	11,048	11,048	11,04
Dollaro australiano	1170,600	1170,600	1170 —	1170,600	1169 —	—	1168 —	1170,600	1170,600	1170,60

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 dicembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1717,500
Marco germanico	682,250
Franco francese	223,555
Fiorino olandese	606,290
Franco belga	33,575
Lira sterlina	2552,350
Lira irlandese	2109 —
Corona danese	188,545
Dracma	11,482
E.C.U.	1504,870
Dollaro canadese	1235,500
Yen giapponese	8,468
Franco svizzero	818,625
Scellino austriaco	97,130
Corona norvegese	226,200
Corona svedese	224,500
FIM	315,130
Escudo portoghese	10,655
Peseta spagnola	11,053
Dollaro australiano	1169,300

Media dei titoli del 4 dicembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,300
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	99,825
» 6 % » » 1972-87 .	92,900
» 9 % » » 1975-90 .	95,500
» 9 % » » 1976-91 .	92,650
» 10 % » » 1977-92 . .	92,900
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	98,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	91,250
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,450
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	86,575
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,900
» » » » EFIM 1-8-1988	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	99,900
» » » » 1- 3-1982/86	100,500
» » » » 1- 5-1982/86	100,800
» » » » 1- 6-1982/86	100,850
» » » » 1- 7-1982/86	100,550
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100,600
» » » » 1- 8-1983/86	99,925
» » » » 1- 9-1982/86	100,400
» » » » 1- 9-1983/86	100,100
» » » » 1-10-1982/86	100,500
» » » » 1-10-1983/86	99,975
» » » » 1-11-1982/86	101,200
» » » » 1-12-1982/86	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	101,400
» » » » 1- 2-1983/87	101,100
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,300
» » » » 1- 5-1983/87	101,350
» » » » 1- 6-1983/87	101,575
» » » » 1-11-1983/87	100,500
» » » » 1-12-1983/87	101,250
» » » » 1- 1-1984/88	100,125
» » » » 1- 2-1984/88	100,150
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 3-1984/88	99,850
» » » » 1- 4-1984/88	99,950
» » » » 1- 5-1984/88	100,175
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	102,150
» » » » 1- 8-1983/88	102,050
» » » » 1- 9-1983/88	101,875
» » » » 1-10-1983/88	102,150
» » » » 1-11-1983/90	103,750
» » » » 1-12-1983/90	103,700
» » » » 1- 1-1984/91	103,550
» » » » 1- 2-1984/91	103,600
» » » » 1- 3-1984/91	101,875
» » » » 1- 4-1984/91	101,925
» » » » 1- 5-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1984/91	101,925
» » » » 1- 7-1984/91	100,875
» » » » 1- 8-1984/91	100,800
» » » » 1- 9-1984/91	100,850
» » » » 1-10-1984/91	100,825
» » » » 1-11-1984/91	100,900
» » » » 1-12-1984/91	100,100
» » » » 1- 1-1992	99,675
» » » » 1- 2-1992	97,500
» » » » 1- 2-1995	98,700
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986 .	99,850
» » » 14 % 1- 4-1986 . . .	99,975
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	99,950
» » » 13,50 % 1-10-1986 . .	100,050
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99 —
» » » 12 % 1- 2-1988	97,700
» » » 12 % 1- 3-1988	97,800
» » » 12,25 % 1- 5-1988	98,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,700
» » » » 1983/90 11,50%	106,475
» » » » 1984/91 11,25%	106,700
» » » » 1984/92 10,50%	105,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 237

Corso dei cambi del 5 dicembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1723,250	1723,250	1723 —	1723,250	—	1723,25	1723,250	1723,250	1723,250	1723,25
Marco germanico .	682,250	682,250	682,75	682,250	—	682,25	682,250	682,250	682,250	682,25
Franco francese	223,790	223,790	223,60	223,790	—	223,72	223,650	223,790	223,790	223,79
Fiorino olandese	606,940	606,940	606,90	606,940	—	606,97	607 —	606,940	606,940	606,94
Franco belga .	33,622	33,622	33,59	33,622	—	33,62	33,619	33,622	33,622	33,62
Lira sterlina .	2549,300	2549,300	2549 —	2549,300	—	2550,15	2551 —	2549,300	2549,300	2549,30
Lira irlandese	2108,200	2108,200	2108 —	2108,200	—	2108,70	2109 —	2108,200	2108,200	—
Corona danese .	188,600	188,600	188,30	188,600	—	188,62	188,640	188,600	188,600	188,60
Dracma .	11,510	11,510	11,48	11,510	—	—	11,505	11,510	11,510	—
E.C.U. .	1506,600	1506,600	1505,25	1506,600	—	1506,55	1506,500	1506,600	1506,600	1506,60
Dollaro canadese .	1237,200	1237,200	1237 —	1237,200	—	1237 —	1236,800	1237,200	1237,200	1237,20
Yen giapponese .	8,491	8,491	8,48	8,491	—	8,49	8,493	8,491	8,491	8,49
Franco svizzero .	820,670	820,670	820,25	820,670	—	820,58	820,500	820,670	820,670	820,67
Scellino austriaco .	97,250	97,250	97,10	97,250	—	97,25	97,250	97,250	97,250	97,25
Corona norvegese .	226,650	226,650	226 —	226,650	—	226,60	226,550	226,650	226,650	226,65
Corona svedese .	225,150	225,150	224,70	225,150	—	225,08	225,010	225,150	225,150	225,15
FIM	315,500	315,500	315,50	315,500	—	315,65	315,800	315,500	315,5 0	—
Escudo portoghese	10,720	10,720	10,77	10,720	—	10,62	10,725	10,720	10,720	10,72
Peseta spagnola	11,071	11,071	11,06	11,071	—	11,07	11,073	11,071	11,071	11,07
Dollaro australiano .	1175,200	1175,200	1175 —	1175,200	—	1176,22	1177,250	1175,200	1175,200	1175,20

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 dicembre 1985

Dollaro USA .	1723,250	Lira irlandese	2108,600	Scellino austriaco .	97,250
Marco germanico .	682,250	Corona danese .	188,620	Corona norvegese .	226,600
Franco francese	223,720	Dracma .	11,507	Corona svedese .	225,080
Fiorino olandese	606,970	E.C.U. .	1506,550	FIM	315,650
Franco belga .	33,620	Dollaro canadese .	1237 —	Escudo portoghese	10,722
Lira sterlina .	2550,150	Yen giapponese .	8,492	Peseta spagnola	11,072
		Franco svizzero .	820,585	Dollaro australiano .	1176,225

Media dei titoli del 5 dicembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,300
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	99,825
» 6 % » » 1972-87 . .	93 —
» 9 % » » 1975-90 .	95,500
» 9 % » » 1976-91 . . .	92,750
» 10 % » » 1977-92 .	92,900
» 12 % (Beni Esteri 1980) . . .	98,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	91,250
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,450
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 . .	86,300
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	100,900
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,050
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,400
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,925
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,950
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,600
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,925
» » » » 1- 8-1982/86	100,450
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,925
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,375
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,200
» » » » 1-10-1982/86 . .	100,400
» » » » 1-10-1983/86 .	99,950
» » » » 1-11-1982/86 . .	101,175
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,250
» » » » 1- 1-1983/87 . .	101,500
» » » » 1- 2-1983/87 . .	101,075
» » » » 1- 3-1983/87 . .	100,075
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,300
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,300
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101,500
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,600
» » » » 1-12-1983/87 . .	101 —
» » » » 1- 1-1984/88 . .	100,050
» » » » 1- 2-1984/88 . .	100 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/88	99,800
» » » » 1- 4-1984/88	99,925
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,150
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,350
» » » » 1- 7-1983/88 . .	102,300
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102 —
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,925
» » » » 1-10-1983/88	102,100
» » » » 1-11-1983/90 . .	103,775
» » » » 1-12-1983/90	103,600
» » » » 1- 1-1984/91 .	103,550
» » » » 1- 2-1984/91 .	103,550
» » » » 1- 3-1984/91 . .	101,900
» » » » 1- 4-1984/91 .	101,875
» » » » 1- 5-1984/91 .	101,950
» » » » 1- 6-1984/91 .	102 —
» » » » 1- 7-1984/91 .	100,800
» » » » 1- 8-1984/91	100,800
» » » » 1- 9-1984/91 .	100,800
» » » » 1-10-1984/91	100,875
» » » » 1-11-1984/91 .	101,100
» » » » 1-12-1984/91 . .	100,200
» » » » 1- 1-1992 . . .	99,675
» » » » 1- 2-1992 . . .	97,550
» » » » 1- 2-1995 . . .	98,750
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	99,800
» » » 14 % 1- 4-1986	99,925
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,950
» » » 13,50 % 1-10-1986	100 —
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,975
» » » 12 % 1- 2-1988	97,700
» » » 12 % 1- 3-1988	97,775
» » » 12,25 % 1- 5-1988	98,125
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,950
» » » » 1983/90 11,50%	107,125
» » » » 1984/91 11,25%	107,500
» » » » 1984/92 10,50%	105,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: Marolda

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario della prova scritta dell'esame di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

La prova scritta dell'esame di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, indetto con decreto interministeriale 17 ottobre 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 15 dicembre 1980, avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 del giorno 8 febbraio 1986.

(7437)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Verona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi due posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di economia e commercio (posti 2):

gruppo di discipline n. 20 . . . posti 1
gruppo di discipline n. 49 . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio del personale - Via S. Francesco n. 20 - Verona, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'Università predetta.

(7462)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per il conferimento del posto di primo dirigente vacante al 31 dicembre 1983 nel ruolo analisti di organizzazione e metodo della carriera direttiva.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo analisti di organizzazione e metodo di cui al quadro *M* della tabella XIX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come integrato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 791/1982, erano disponibili due posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale, per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione del bando di concorso per la copertura dei posti, vacanti al 31 dicembre 1983, da conferire mediante concorso speciale per esami;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, n. 12531/500.8 del 19 luglio 1984;

Decreta:

Art. 1.
Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo analisti di organizzazione e metodo di cui al quadro *M* della tabella XIX, il seguente concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1983.

Al concorso sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva (dei ruoli ordinario e speciale del Ministero della sanità) appartenenti alle qualifiche settima e superiori, che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva e siano in possesso del diploma di laurea in scienza dell'informazione o in matematica o in fisica o in ingegneria civile o in ingegneria elettronica, ovvero altro diploma di laurea integrato da diploma di specializzazione in organizzazione e metodo rilasciato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 2.
Domanda di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio di appartenenza;

c) diploma di laurea posseduto (ved. precedente art. 1);

d) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario indicato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata.

Circa la data di presentazione, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda di ammissione potrà essere anche presentata all'ufficio di appartenenza. In tal caso, per la data di presentazione, farà fede il timbro a data dell'ufficio ricevente, che avrà cura di trasmetterla immediatamente alla Direzione generale degli affari amministrativi e del personale.

Art. 3.

Concorso speciale, per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo delle legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico verterà su: «Le teorie organizzative con particolare riguardo alla teoria dei sistemi».

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

lo studio della pubblica amministrazione come sistema;

la struttura organizzativa (i modelli classici ed i modelli emergenti);

le procedure di lavoro;

il personale: principi e tecniche di gestione del personale e di organizzazione del lavoro;

analisi della produttività del lavoro di ufficio;

il processo decisorio;

il sistema dei controlli e delle verifiche;

il metodo della programmazione applicato alle decisioni in sanità.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, delle conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 5.

Attività integrativa di formazione

Il vincitore del concorso è tenuto a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente la nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 6.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1984

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1985
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 368

(7335)

Diario delle prove scritte della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Le prove scritte della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, indetta con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1984, si svolgeranno a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 30 e 31 gennaio 1986, con inizio alle ore 8.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento valido.

(7392)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esame, a sei posti di conservatore nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, da destinare a sedi di servizio vacanti nella regione Lombardia.

Le prove scritte del concorso, per esame, a sei posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, da destinare a sedi di servizio vacanti nella regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 11 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1985, avranno luogo in Milano, presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, via S. Agnese n. 2, nei giorni 23 e 24 maggio 1986, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(7427)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a centoventuno posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico, per esami, a centoventuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 febbraio 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 14 marzo 1980), è stata pubblicata a pag. 1525 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 11 dell'1-30 novembre 1982 (diramato il 10 ottobre 1985).

(7465)

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico professionale di ruolo nei servizi amministrativi

L'Istituto nazionale di geofisica ha indetto un concorso, per esami, ad un posto di agente tecnico professionale di ruolo in prova nei servizi amministrativi dell'Istituto.

Il titolo di studio richiesto è la licenza elementare.

E' necessaria inoltre la patente di guida non inferiore alla categoria C.

Per tutte le altre notizie inerenti il concorso, gli interessati potranno richiedere copia del bando all'Istituto nazionale di geofisica - Via Ruggero Bonghi, 11/*b* - 00184 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7428)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di personale del ruolo tecnico professionale.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale concorsi), n. 13, in data 6 novembre 1985, sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito:

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.127.6 del 27 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto sui ruminanti minori - Andria (Bari);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.127.5 del 27 ottobre 1984 a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per i ruminanti minori - Andria (Bari);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.6.8 del 5 dicembre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per la chimica dei plasmi - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.144.1 del 27 ottobre 1984 a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studio sui virus e virosi delle colture mediterranee - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.144.2 del 27 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studi sui virus e virosi delle colture mediterranee - Bari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.80.6 del 7 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di geologia marina - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.39.4 del 4 dicembre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto dei fenomeni fisici e chimici della bassa ed alta atmosfera - Bologna;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.41.7 del 20 novembre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica e biofisica - Camogli (Genova);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.41.8 del 4 dicembre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di cibernetica e biofisica - Camogli (Genova);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.19.18 del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto meridionale ed insulare - Cosenza;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.29.8 del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.155.1 del 27 ottobre 1984 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per il miglioramento genetico delle piante forestali - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.40.5 del 12 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica quantistica - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.15.29 del 12 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.15.30 del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.128.3 del 20 novembre 1984 a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi globale e applicazioni - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.74.10 del 17 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sui microrganismi autotrofi - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.128.4 del 27 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi globale e applicazioni - Firenze;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.140.12 del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di struttura della materia - Frascati (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.47.13 del 19 dicembre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.47.12 del 19 dicembre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.47.10 del 27 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.99.5 del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sulla filosofia contemporanea - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.93.7 del 19 novembre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per i circuiti elettronici - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.94.7 del 19 novembre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per l'automazione navale - Genova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.31.2/P del 13 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune - Lesina (Foggia);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.31.3/P del 14 ottobre 1983 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune - Lesina (Foggia);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.109.6/P del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia - Messina;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.109.8/P del 27 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia - Messina;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.38.20 del 19 novembre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro studio per la fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.151.1 del 27 ottobre 1984 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.42.3 del 20 novembre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica cosmica e tecnologie relative - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.42.4 del 20 novembre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica cosmica e tecnologie relative - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.42.5 del 29 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica cosmica e tecnologie relative - Milano;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.64.8 del 19 novembre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione - Montelibretti (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.33.4/P del 27 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di metodologie avanzate inorganiche - Montelibretti (Roma);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.60.7/P del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerche sulla combustione - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.119.5 del 17 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni della matematica - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.139.3 del 27 ottobre 1984 a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per la pianificazione e la gestione del territorio - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.119.6 del 27 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni della matematica - Napoli;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.90.10 del 27 ottobre 1984 a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio dei problemi bio-agronomici delle colture arboree mediterranee - Oristano (Sassari);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.54.1/P del 29 ottobre 1983 a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto composti carbonio contenenti eteroatomi - Ozzano dell'Emilia (Bologna);

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.62.5 del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.62.7/P del 12 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa - Padova;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.144.4 del 4 aprile 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di geochimica dei fluidi - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.115.8 del 27 ottobre 1984 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.115.9 del 27 ottobre 1984 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica - Palermo;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.44.13 del 27 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto materiali speciali per elettronica e magnetismo - Parma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.36.4 del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di analisi numerica - Pavia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.65.3 del 17 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio per la chimica degli antiparassitari - Perugia;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.20.23 del 20 novembre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto internazionale per le ricerche geotermiche - Pisa;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.2.35 del 17 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni del calcolo «M. Picone» - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.2.36 del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni del calcolo «M. Picone» - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.2.37 del 27 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per le applicazioni del calcolo «M. Picone» - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.100.1 del 25 ottobre 1983 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto tecnologie biomediche - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.25.11 del 12 ottobre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.48.11 del 4 dicembre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.7.30 del 12 ottobre 1984 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di fisica dell'atmosfera - Roma;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.149.4 del 27 ottobre 1984 ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio sul miglioramento della produttività dei pascoli - Sassari;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.91.8 del 19 novembre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di studio propagazione antenne - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.79.4 del 19 novembre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nel bacino padano - Torino;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.143.4 del 19 novembre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico - Trento;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 309.143.5 del 4 dicembre 1984 ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso il centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico - Trento;

graduatoria generale del concorso pubblico n. 307.51.5 del 12 ottobre 1984 ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse - Venezia.

(7443)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del calendario e della sede del colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al settimo corso di preparazione per il reclutamento di cinquanta impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero della pubblica istruzione - ruolo segreterie universitarie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del bando di concorso sopraindicato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984), si comunica che negli albi delle sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, è affisso il calendario e la sede del colloquio per i candidati che hanno superato la prova scritta svoltasi il 17 dicembre 1984.

(7527)

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 28

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale (area funzionale di medicina) presso l'unità sanitaria locale n. 28.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L. in Legnago (Verona).

(7394)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 35, a:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale medici:

un posto di primario di pediatria; posizione funzionale: primario ospedaliero;

un posto di aiuto corresponsabile di psichiatria; posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero;

un posto di assistente medico; area funzionale di prevenzione e sanità pubblica; posizione funzionale: assistente medico.

Profilo professionale operatore professionale di prima categoria:

due posti di tecnico di laboratorio medico; posizione funzionale: operatore professionale collaboratore.

RUOLO AMMINISTRATIVO

Profilo professionale coadiutori amministrativi:

un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Giaveno (Torino).

(7398)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 54

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 54, a:

Ruolo sanitario:

un posto di veterinario coadiutore - sanità animale igiene allevamento delle produzioni animali;
un posto di assistente medico di cardiologia;
un posto di assistente medico di laboratorio di analisi;
un posto di assistente medico di nefrologia e centro dialisi;
un posto di assistente medico di psichiatria;
un posto di assistente medico di radiologia;
un posto di operatore professionale di prima categoria, coordinatore - ostetrica;
due posti di operatore professionale di prima categoria, collaboratore - tecnico di laboratorio medico.

Ruolo amministrativo:

un posto di coadiutore amministrativo.

Ruolo tecnico:

un posto di analista collaboratore;
un posto di agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Borgomanero (Novara).

(7403)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro (a tempo pieno);
un posto di primario ospedaliero di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Portomaggiore (Ferrara).

(7402)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero dell'unità operativa di urologia (profilo professionale medici; posizione funzionale primario ospedaliero; area funzionale di chirurgia; disciplina urologia);

due posti di assistente medico per l'area funzionale di igiene e sanità pubblica addetti al servizio n. 1 « igiene pubblica e del territorio » (profilo professionale: medici; posizione funzionale: assistente medico; area funzionale di prevenzione e sanità pubblica);

un posto di biologo dirigente (profilo professionale biologi; posizione funzionale biologo dirigente) per il laboratorio di analisi annesso alla divisione di cardiochirurgia infantile;

sei posti di tecnico di laboratorio (profilo professionale: operatore professionale 1ª categoria - personale tecnico-sanitario; posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);

un posto di odontotecnico (profilo professionale: operatore professionale di 1ª categoria; personale tecnico-sanitario; posizione funzionale: operatore professionale collaboratore);

tre posti di vigile sanitario (profilo professionale: operatore professionale di 1ª categoria - personale di vigilanza e ispezione; posizione funzionale: operatore professionale collaboratore).

Ruolo tecnico:

tredici posti di agente tecnico (profilo professionale: agenti tecnici; posizione funzionale: agente tecnico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Carrara (Massa Carrara).

(7399)

PROVINCIA DI TRENTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio delle Giudicarie.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio delle Giudicarie, a:

un posto di operatore professionale dirigente;
un posto di direttore amministrativo - capo servizio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Tione di Trento.

(7499)

OSPEDALE « FATEBENEFRATELLI » E OFTALMICO DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina: laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche - area funzionale: medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(7395)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852900) **L. 500**